

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A07848

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 ottobre 2014.

Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi del suddetto art. 32, comma 1, i requisiti che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta;

Sentito il parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. Sono stabiliti nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto, i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2014

Il Ministro: LUPI

ALLEGATO A

1. POSTI BARCA

Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette

2. IMPIANTI

Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza

Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate

Impianto di illuminazione

Impianto idrico

Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata

Impianto di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa

3. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

Vigilanza

Pulizia ordinaria delle aree comuni

Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti

Installazioni igienico-sanitarie di uso comune

Cassetta di Pronto soccorso ai sensi della vigente normativa

Erogazione acqua potabile

Attrezzatura di ristoro

4. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO

Aspiratore acque nere di bordo

14A07790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

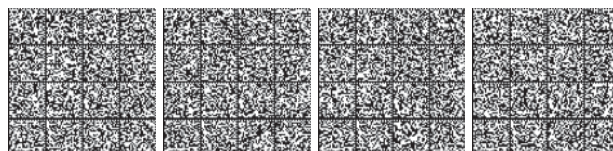
DECRETO 2 ottobre 2014.

Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013/2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto l'art. 2, comma 5-undecies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua i soggetti attuatori in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015;

Visto il «Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015» adottato con decreto del Ministro del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 142, pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013;

Considerata la dotazione finanziaria inerente l'annualità 2014 di cui al capitolo 7080/3 «Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica»;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990 l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

Ritenuto di dover individuare l'intervento prioritario per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualità e di determinare i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile a ciascun progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua l'intervento prioritario per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualità e determina i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile per la realizzazione del progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.

2. Per l'annualità 2014 è individuato in attuazione del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 il seguente intervento per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica:

Definizione di nuove strategie di mercato, nuove opportunità competitive e occupazionali, nuove forme organizzative, nuove fonti energetiche per la valorizzazione del territorio e delle comunità costiere.

3. I programmi, a pena di inammissibilità, non devono riguardare l'esecuzione di attività che costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed i contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.

Art. 2.

Beneficiari

1. Per l'iniziativa di cui all'art. 1, possono accedere ai contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze del settore ittico in relazione alla natura delle attività del progetto presentato.

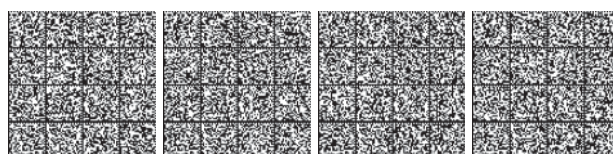
2. Non possono accedere al contributo soggetti che abbiano già ottenuto nella corrente annualità la concessione di finanziamenti nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015.

3. Per l'attività individuata dall'art. 1, può essere presentato, a pena di inammissibilità, un unico progetto da parte del medesimo soggetto.

Art. 3.

Presentazione dei progetti

1. Ciascun progetto dovrà pervenire presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – EX PEMAC IV – Viale dell'Arte n. 16 – 00144 Roma (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00) entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

2. Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

3. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione, in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione del progetto nonché l'ulteriore indicazione di quanto segue: «Iniziative a sostegno dell'attività ittica».

4. Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- a) progetto in triplice copia;
- b) copia di atto costitutivo e statuto aggiornati;
- c) autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, corredata di fotocopia del documento d'identità, con cui il legale rappresentante dichiara che il progetto non costituisce duplicato di progetti già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati da questa Direzione e da altri Enti;
- d) dettagliato *curriculum vitae* del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione del progetto, redatto nella forma dell'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5. Nel progetto dovranno essere esplicitati i seguenti punti:

- descrizione delle attività oggetto dell'iniziativa;
- obiettivi che si intendono realizzare;
- durata e fasi di realizzazione;
- iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione e il trasferimento dei risultati;
- piano di spesa dettagliato articolato per ciascuna singola attività prevista dalla proposta tecnica, distinto in singole voci di spesa. Per ciascuna voce di spesa, occorre inoltre fornire:
 - a) una breve descrizione del costo da sostenere (es. consulente esterno per somministrazione e analisi dei questionari atti a rilevare le esigenze di formazione dei destinatari);
 - b) l'unità di misura considerata per il calcolo del costo (es. ore di lavoro);
 - c) la quantità necessaria in relazione all'unità di misura prescelta (es. 10, in relazione alle ore di lavoro);
 - d) il costo unitario (es. euro 30, equivalente al costo di un'ora di lavoro, riferito al personale interno o esterno che si dichiara di utilizzare per quell'attività);
 - e) il costo totale (es. euro 300, dato dalla moltiplicazione fra la quantità e il costo unitario);

f) eventuali spese generali, ammissibili nella misura massima del 8% precisando le voci di costo da intendersi ricomprese nelle medesime.

6. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 4.

Valutazione dei progetti

1. I progetti presentati sono esaminati da una Commissione appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che procede alla verifica della documentazione presente nel plico ed alla valutazione in conformità a quanto previsto nei commi che seguono. Le spese di funzionamento della Commissione di valutazione, determinate forfettariamente in euro 2.000,00, sono a carico di ciascun beneficiario.

2. La Commissione provvede a valutare i progetti presentati, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, così ripartito:

qualità della proposta tecnica (massimo 80, minimo 45);

qualità della proposta economica (massimo 20).

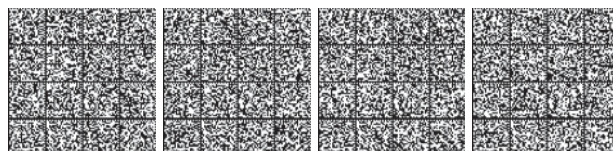
3. Tali punteggi sono assegnati sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della prima riunione di insediamento della Commissione stessa, redatta sulla base dei criteri di seguito riportati.

4. Qualità della proposta tecnica:

- a) completa e dettagliata descrizione del progetto: fino a 10 punti;
- b) pertinenza dell'azione e coerenza del progetto con gli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto: fino a 10 punti;
- c) trasferibilità e ripetibilità dei risultati attesi e loro misurabilità: fino a 10 punti;
- d) innovatività delle strategie proposte per il sostegno dell'attività ittica: fino a 10 punti;
- e) qualità ed efficacia delle attività: fino a 10 punti;
- f) ricadute attuate del progetto in termini di diffusione territoriale: fino a 10 punti;
- g) qualificazione tecnica, in relazione all'ambito di intervento del progetto, del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione dello stesso: fino a 10 punti;
- h) efficacia delle modalità individuate per la diffusione dei risultati: fino a 10 punti.

5. Qualità della proposta economica:

- a) congruità e coerenza della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);
- b) dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti).



6. Sulla base del punteggio assegnato è redatta una graduatoria dei progetti. La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e pubblicata sul sito internet www.politicheagricole.gov.it. I progetti che non ottengono il punteggio minimo sopra indicato per l'offerta tecnica sono ritenuti non ammissibili.

7. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispose i decreti di concessione, scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2014 nell'ambito del capitolo 7080/3 «Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica» di questo Ministero.

Art. 5.

Massimale di intervento e modalità di erogazione del finanziamento

1. I progetti inseriti in graduatoria saranno ammessi a contributo, fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie del pertinente capitolo di bilancio, nella misura massima del 98% dell'importo di cui al piano finanziario presentato e ritenuto ammissibile, con un massimale di intervento pari ad € 50.000,00 per ciascun progetto.

2. I contributi di cui al comma 1 possono, su richiesta, essere erogati secondo le seguenti modalità:

a) il 50% come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria;

b) la liquidazione del restante 50% a seguito della presentazione di dettagliata relazione conclusiva e previa approvazione da parte del Comitato di controllo di cui al successivo comma 5 preposta all'esame della rendicontazione amministrativa contabile relativa alle spese sostenute.

3. Eventuali variazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione del programma, non possono comunque determinare l'aumento del contributo.

4. Devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero, le variazioni compensative tra voci di spesa che risultino superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

5. La certificazione delle spese viene effettuata da apposito Comitato di controllo nominato dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 6.

Tempi di realizzazione dei progetti

1. I progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2015.

2. L'amministrazione potrà valutare la concessione di una proroga per la conclusione dei lavori, per un periodo massimo di quattro mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.

Art. 7.

Revoche e controlli

1. L'approvazione del progetto è revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, nonché l'attuazione delle iniziative sovvenzionate.

2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione è avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca.

3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo.

4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Il presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito Internet www.politicheagricole.it

Roma, 2 ottobre 2014

Il direttore generale: RIGILLO

14A07783

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Kreative società cooperativa», in Ciserano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2013, n. 217/2013, con il quale la società cooperativa «KREATIVE SOCIETA' COOPERATIVA», con sede in Ciserano (BG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Stefano Massarotto ne è stato nominato commissario liquidatore;

